

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

OMEGNA – VIA MAZZINI 117 –

Premesso:

- che la Giunta Regionale del Piemonte con deliberazione n. 1-3667 del 3/4/2012 avente per oggetto: “D.G.R. n. 4-3660 del 29/03/2012. Annullamento parziale. Nomina Commissario ASL VCO”, ha nominato il Dr. Adriano Giacoletto Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale VCO con decorrenza 04/04/2012 sino alla nomina del nuovo Direttore Generale e comunque non oltre il 30/4/2012.

- che il Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale VCO con deliberazione n. 2 del 5-04-2012, ha nominato il DR. RENZO SANDRINI, quale Direttore Sanitario dell’Azienda medesima;

- che il DR. RENZO SANDRINI ha formalmente accettato la nomina ed ha prodotto formale dichiarazione attestante l’assenza di situazioni ostative all’assunzione della carica di Direttore Sanitario previste dall’art. 3 – comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., nonché di incompatibilità previste dall’art. 3 – comma 9 del medesimo decreto.

Richiamati:

- il D.P.C.M. 19/7/1995 n. 502 avente ad oggetto “Regolamento recante le norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere”, così come modificato dal D.P.C.M. 31/5/2001 n. 319, che, all’art. 2 comma 1, prevede che, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 8 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è

regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile;

- la D.G.R. n. 2-3185 del 27/12/2011, laddove, nel recepire il comma 14 dell'art. 61 del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni nella L. 6/8/2008 n.133, definisce il trattamento economico dei Direttori Generali/Commissari, Direttori Sanitari ed Amministrativo delle Aziende Sanitarie Regionali.

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

- la L.R. 22 settembre 1994, n. 39;

- la L.R. 24 gennaio 1995, n. 10;

- la L.R. n. 18 del 6/8/2007;

TRA

- il DR. ADRIANO GIACOLETTO – nato a Colleretto Castelnuovo (TO) il 27/09/1958 – domiciliato per la carica in Omegna (VB) – Via Mazzini n. 117 , il quale interviene e agisce in rappresentanza della A.S.L. VCO (C.F. 00634880033) nella sua qualità di COMMISSARIO dell'Azienda medesima

E

- il DR. RENZO SANDRINI – nato a Omegna (VB) il 4/10/1953 (C.F. SND RNZ 53R04 G062P), residente a Omegna, Via Sasso Gambello n. 14, domiciliato per gli atti relativi alla carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale VCO

ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Durata)

1. Il Commissario dell'Azienda Sanitaria Locale VCO conferisce al DR. RENZO SANDRINI, che accetta, l'incarico di Direttore Sanitario dell'azienda medesima.
2. L'incarico decorre dal 4/04/2012 ed avrà scadenza pari a quella dell'incarico Commissariale, salvo quanto previsto dall'articolo 6 c. 2.

Art. 2

(Oggetto)

1. Il DR. RENZO SANDRINI si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle norme e dagli atti di programmazione regionali. Nelle funzioni di Direttore Sanitario sono comprese anche quelle che sia tenuto a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Commissario.
2. Il DR. RENZO SANDRINI, nella sua qualità di Direttore Sanitario risponde al Commissario del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è oggettivamente responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni Il DR. RENZO SANDRINI tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite. E' tenuto

altresi, nel rispetto delle norme di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i., del D. Lgs. 196/2003, alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per l'Azienda o per la Regione ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi.

Art. 3

(Obbligo di fedeltà ed esclusività e clausola risolutiva espressa)

1. Il Direttore Sanitario si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore dell'azienda sanitaria. Il Direttore Sanitario, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.
2. Le parti convengono che il presente contratto s'intenderà risolto di diritto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dal precedente comma. Tale condizione risolutiva è posta nell'interesse esclusivo dell'Azienda.

Art. 4

(Compenso)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al Direttore Sanitario, per tutta la durata contrattuale, un compenso annuo onnicomprensivo di Euro 97.507,00 (novantasettemilacinquecentosette/00), al lordo di oneri e di ritenute

di legge. Il compenso stabilito è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare. Con la sottoscrizione del contratto il DR. RENZO SANDRINI accetta il compenso riconoscendo al predetto effetti pienamente remunerativi della propria prestazione.

2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di onnicomprensività e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.
3. Al Direttore Sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario.
4. Il compenso di cui al comma 1 è integrato di un importo annuo fino ad euro 2.892,00 (duemilaottocentonovantadue,00), quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale obbligatori e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione.

Art. 5

(Quota incentivante)

1. Il Commissario, tenendo conto degli obiettivi gestionali previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce annualmente gli obiettivi del Direttore Sanitario il cui raggiungimento, accertato anche mediante l'applicazione di appositi indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo incentivante,

di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto indicato al precedente art. 4, comma 1.

2. In sede di definizione degli obiettivi viene determinata la misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento tal che la corresponsione della quota sia anche in relazione ai risultati di gestione complessivamente ottenuti dall'Azienda.

Art. 6

(Estinzione e sospensione del rapporto contrattuale)

1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:
 - a) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. ovvero una causa di incompatibilità di cui all'art. 3, comma 9, del medesimo decreto;
 - b) in caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi;
 - c) quando il Direttore Sanitario sia stato revocato ai sensi dell'art. 18 - comma 6 della L.R. 10/1995;
 - d) quando sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo;
 - e) negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali.

2. Il contratto si intende altresì risolto, trascorsi tre mesi dalla sostituzione del Commissario ovvero quando, prima della scadenza di detto termine, sia nominato un soggetto diverso quale Direttore Sanitario.
3. Il Commissario, con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere per la durata massima di sei mesi il Direttore Sanitario, così come previsto dall'art. 18, c. 5, della L.R. 10/1995.
4. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, nei casi previsti dal presente articolo.

Art. 7

(Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui al titolo terzo del libro quinto del codice civile.

Art. 8

(Spese di bollo e registrazione)

1. Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 634 e del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, condiviso e sottoscritto in

Omegna **5** APR. 2012

IL COMMISSARIO

(Dott. Adriano Giacoletto)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Renzo Sandrini)

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del Codice Civile, il Dott. Renzo

Sandrini dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 3
(Obbligo di fedeltà ed esclusività e clausola risolutiva espressa) e 6
(Estinzione e sospensione del rapporto contrattuale) del presente contratto.

Omegna **5** APR. 2012

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Renzo Sandrini)

